

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5345 del 19/11/2019
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON CAAMBIO DI TITOLARITA' - COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) è CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE è USO: AGRICOLO è CONCESSIONARIO: NOVARA MARCO è SISTEB: PC13T0003/19RN01 è SINADOC: 12583
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5471 del 15/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON
CAAMBIO DI TITOLARITA' - COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) – CORSO
D'ACQUA: TORRENTE TIDONE – USO: AGRICOLO – CONCESSIONARIO:
NOVARA MARCO – SISTEB: PC13T0003/19RN01 – SINADOC: 12583.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,

- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994, e la Legge 7/8/1990, n. 241

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico, il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite, la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51, la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.), la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n° 6014 del 29/05/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata al sig. Novara Italo - impresa individuale p.iva: 0101528330 - - c.f.: NVRTL142M07G696P – con sede in Comune di Nibbiano V.T. (ora Comune di Alta Val Tidone) la concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per uso agricolo di porzione di terreno demaniale ubicato in comune di Nibbiano V.T. (ora comune di Alta Val Tidone), località La Fornace, pertinenza idraulica del torrente Tidone ed identificato catastalmente al foglio 11, fronte mappale 289 NCT del comune di Nibbiano V.T. (ora comune di Alta Val Tidone);

- l'istanza assunta al prot. ARPAE n° 52803 del 02/04/2019 con la quale il sig. Novara Marco – C.F.: NVRMRC73H21B025X – residente in Pianello Val Tidone, figlio del sig. Novara Italo ha chiesto il rinnovo della concessione n° 6014 del 29/05/2013 e il contestuale subentro al padre nella titolarità dell'atto allegando quale documento giustificativo di tale richiesta copia del contratto d'affitto di fondo rustico, con il quale il medesimo sig. Marco Novara dimostra di aver preso in conduzione i terreni agricoli precedentemente lavorati dal sig. Novara Italo che risultano essere adiacenti ai terreni demaniali oggetto della concessione di cui si chiede il rinnovo;

PRESO ATTO:

- della nota allegata all'istanza di rinnovo di concessione con la quale il sig. Novara Italo ha dichiarato di non voler richiedere la restituzione della somma di euro 150,00 pagata a titolo di deposito cauzionale in occasione del rilascio del primo atto di concessione, somma che pertanto resta a garanzia degli obblighi discendenti dall'occupazione in oggetto;
- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 15/05/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 150, riguardo al quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 109802 del 11/07/2019 con la quale il Comune di Alta Val Tidone ha espresso in merito al rinnovo della concessione in parola, il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 135008 del 02/09/2019 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di

competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rinnovo della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- in data 25/09/2018 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 30/10/2019 euro 159,30 in data 30/10/2019 a titolo di canone relativo all'annualità 2019;
- in data 30/10/2019 euro 100,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale, già pagato in occasione della concessione primaria mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i

DATO, ALTRESI', ATTO che:

- il sig. Novara Italo, risulta in regola con il pagamento dei canoni annui dovuti per la concessione rilasciata con la summenzionata determina dirigenziale n° 6014 del 29/05/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico degli Affluenti del Fiume Po;
- il sig. Novara Marco ha fatto pervenire con nota acquisita al prot. ARPAE n° 166801 del 29/10/2019 il disciplinare contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui sarà assoggettata la concessione in parola, debitamente sottoscritto, per accettazione, dal medesimo;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rinnovare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al 26/05/2015, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, la concessione in precedenza rilasciata al sig. Novara Italo con D.D. n° 6014 del 29/05/2019 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po,

approvando, sulla base della richiesta in premessa citata, il cambio di titolarità della concessione stessa, ora in capo al sig. sig. Novara Marco – C.F.: NVRMRC73H21B025X – residente in Pianello Val Tidone;

b) dare atto che la concessione che si rinnova ha per oggetto l'occupazione per uso agricolo di porzione di terreno demaniale ubicato in in sponda sinistra del torrente Tidone in località Fornace del Comune di Alta Val Tidone (PC) ed identificata catastalmente al fg° 11 fronte mapp.289 NCT del comune di Alta Val Tidone come da planimetria agli atti presso il Servizio concedente che, pur non essendo materialmente allegata alla determinazione, ne costituisce parte integrante;

c) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni di ordine, generale, idraulico, urbanistico e territoriale, descritte nell'allegato disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

d) di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 159,30 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 7/2004 s.m.i. e ai sensi della dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015 è dovuto per anno solare ed dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo TRAMITE BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA : IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 OPPURE TRAMITE VERSAMENTO SU C/C POSTALE N° 1018766103, indicando nella causale il codice SISTEB: PC13T0003/19RN01 e l'anno di riferimento.

L'importo del canone annuo di concessione è aggiornato o rideterminato mediante apposita deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogato per l'anno successivo l'importo del canone vigente, rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera e impiegati accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno,

DA' ATTO CHE

1) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

2) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

3) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

4) si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;

5) il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

6) avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

7) si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC13T0003/19RN01 a favore di Novara Marco, CF NVRMRC73H21B025X, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del T. Tidone in sponda sinistra in loc. Fornace, per uso agricolo identificata al fg. 11 fronte mappale 289 del N.C.T. del comune di Alta Val Tidone, per una superficie complessiva di 4170 m².

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sino al **26/05/2025** e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi;
- mancato pagamento di due annualità di canone.

Articolo 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale stabilito per il 2019 in € 159,30 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2020 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5 -Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 6 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza, prot. ARPAE N° 135008 del 2/09/2019 e di seguito riportate:

“1. La concessione viene accordata al fine di permettere al concessionario la coltivazione ed il godimento dei prodotti agricoli.

2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.

3. Resta vietata la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli.

4. È fatto obbligo all' Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

5. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonchè alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

6. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

7. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

8. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

9. Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed

indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione.”

Art. 7 - Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di Alta Val Tidone, prot. ARPAE N° 109802 del 11/07/2019 e di seguito riportate:

1. *“Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per quanto attiene la salvaguardia in materia di paesaggio, nei casi previsti dalla normativa stessa;*
2. *Riguardo alla salvaguardia in materia ambientale in senso generale, si tengano infine presenti le prescrizioni dettate dalle Norme del PTCP, relativamente alle porzioni areali comprese in Alveo inciso A2 e in Deposito alluvionale in evoluzione.”*

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare sottoscritto per presa visione ed accettazione dal sig. Novara Marco (CF NVRMRC73H21B025X).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.